

COPIA



COMUNE DI PIANSANO (Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 21 del 25/09/2020

Oggetto: TARIFFE TARI ANNO 2020 - CONFERMA.

L'anno duemilaventi e questo dì venticinque del mese di settembre alle ore 11,10 in Piansano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale in seduta straordinaria partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
MELARAGNI ROSEO	SINDACO	s	
COLELLI AURA	CONSIGLIERE		s
CECCARINI LUCA	CONSIGLIERE		s
MOSCATELLI ENRICA	CONSIGLIERE	s	
FORTI MARIO	CONSIGLIERE	s	
VENERI LUCA	CONSIGLIERE	s	
CIOFO VALENTINA	CONSIGLIERE	s	
VETRALLINI MARIO	CONSIGLIERE	s	
BURLINI LUIGI	CONSIGLIERE	s	
SONNO LUCIA	CONSIGLIERE	s	
FODERINI DANIELA	CONSIGLIERE	s	

Presenti 9 Assenti 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MELARAGNI ROSEO - SINDACO.

Partecipa alla seduta l'assessore esterno Andrea Di Virginio, senza diritto di voto.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Piccoli.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27/12/2013, ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- per effetto delle disposizioni contenute nell'art.1, comma 738, della Legge n.160 del 27/12/2019: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27/12/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- ai sensi dell'art.1, comma 780, della Legge n.160 del 27/12/2019, dal 1 gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- il comma 702 dell'art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997.

VISTA la disposizione dell'art.1, comma 682, della Legge n.147 del 27/12/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”.*

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art.1, comma 652, della Legge n.147 del 27/12/2013: *“il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art.14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;
- ai sensi dell'art.1, comma 683, della Legge n.147 del 27/12/2013: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- ai sensi dell'art.1, comma 654, della Legge n.147 del 27/12/2013: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D.Lgs. n.36 del 13/01/2003, ad esclusione dei*

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”, disposizione derogabile tuttavia per l’anno 2020 in base a quanto disposto dall’art.107, comma 5, del D.L. n.18 del 17/03/2020 che testualmente recita: “I comuni possono, in deroga all’art.1, commi 654 e 683, della Legge n.147 del 27/12/2013, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. n.158 del 27/04/1999, così come previsto all’art.1, comma 651 della Legge n.147 del 27/12/2013, oppure in commisurazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, così come previsto all’art.1, comma 652 della Legge n.147 del 27/12/2013.

PREMESSO CHE l’art.8 del D.P.R. n.158 del 27/04/1999, disciplina il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- l’art.1, commi da 527 a 530, della Legge n.205 del 27/12/2017, ridisegna le competenze dell’autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, attribuendo tra l’altro ad ARERA le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- nel corso del 2019, l’intervento di ARERA è stato caratterizzato dall’approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all’emanazione della deliberazione ARERA n.443 del 31/10/2019 e n.444 del 31/10/2019;
- la deliberazione 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall’anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore;
 - la validazione dall’ente territoriale che svolge le “*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell’art.3bis del D.L. n.138 del 13/08/2011;*

- l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti.

RICHIAMATO in particolare l'art.6 della deliberazione ARERA n.443 del 31/10/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere **validato**, cioè oggetto di una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni e che la citata validazione viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti precisando che, qualora l'ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore o da chi dovesse gestire solo parti del servizio, la validazione *“può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale”* e rimette all'ARERA il compito di **approvare** il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

DATO ATTO CHE:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo piano economico finanziario 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018;
- il D.L. n.124 del 26/10/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'art.57bis, modifica la Legge n.147 del 27/12/2013 mediante la nuova previsione del comma 683bis che prevede *“In considerazione della necessità di acquisire il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'art.1, comma 169, della Legge n.296 del 27/12/2006, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;
- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel D.L. n.18 del 17/03/2020 convertito in Legge n.27 del 24/04/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA con la conseguente ed oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'art.107 si prevede:
 - al comma 4: *“Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'art.1, comma 683-bis, della Legge n.147 del 27/12/2013, è differito al 30 giugno 2020”*;
 - al comma 5: *“I comuni possono, in deroga all'art.1, commi 654 e 683, della Legge n.147 del 27/12/2013, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;
- per effetto delle nuove disposizioni contenute all'art.138 del D.L. n.34 del 19/05/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio), si dispone l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 mediante l'abrogazione del sopra citato art.107, comma 4, del D.L. n.18 del 17/03/2020 e del comma 683bis della Legge n.147 del 27/12/2013, rendendosi pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art.1, comma 169, della Legge n.296 del 27/12/2006.

VISTA la deliberazione ARERA n.238/2020/R/RIF del 23/06/2020 recante *adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19* che definisce i fattori relativi alle dinamiche di costo correlate all'emergenza Covid-19, al recupero dei maggiori o minori costi derivanti dal raffronto del piano 2019 rispetto al 2020 e alla possibilità di finanziare le agevolazioni dovute ai fattori di rettifica di cui alla deliberazione ARERA n.158/2020/R/RIF del 05/05/2020 mediante il conguaglio sulle annualità future.

VISTA la deliberazione ARERA n.158 del 05/05/2020 *Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19* che individua:

- all'art.1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei D.P.C.M. emanati nell'anno 2020 a seguito dell'emergenza Covid-19;
- all'art.2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della Tabella 3 Allegato A della deliberazione ARERA n.158 del 05/05/2020;
- all'art.3 le *Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate* quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni.

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto *La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus Covid-19* dalla quale emerge l'ampia potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza dell'art.1, comma 660, della Legge n.147 del 27/12/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale, possibilità confermata dalla deliberazione ARERA n.238/2020/R/RIF del 23/06/2020.

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n.57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n.158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n.2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'Ambito il piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020.

RAVVISTA la necessità di avvalersi della speciale disposizione contenuta nel dall'art.107, comma 5, del D.L. n.18 del 17/03/2020, rinviando l'approvazione del piano economico finanziario entro il termine ultimo del 31/12/2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo art.107 ed esplicitato nella deliberazione ARERA n.238/2020/R/RIF del 23/06/2020 sopra citata.

RITENUTO di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale e per il solo anno 2020, specifiche riduzioni per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell'attività così come previsto dall'art.1 punto 1.6 della deliberazione ARERA n.158/2020/R/RIF del 05/05/2020.

RITENUTO quindi, a norma dell'art.1, comma 660, della Legge n.147 del 27/12/2013, di prevedere un'apposita riduzione forfettaria pari al 25% per le utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea della propria attività imprenditoriale dietro emanazione dei provvedimenti emanati dal Governo.

ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate, corrispondenti ad una riduzione forfettaria pari al 25%, comportano un minor introito a titolo di TARI, stimato in € 1.600,00.

DATO ATTO che il minor gettito dell'agevolazione sopra citata e la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 31/12/2018 di determinazione delle tariffe del tributo TARI per l'anno 2019, determinate sulla base del piano economico finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art.1, comma 654, Legge n.147 del 27/12/2013.

RITENUTO inoltre di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta per l'anno 2020 che, in ragione dell'applicazione delle Tariffe approvate per l'anno 2019, non soggiace alla regola di efficacia prevista all'art.13, comma 15-ter, del D.L. n.201 del 06/12/2011, mediante la seguente cadenza temporale:
unica emissione articolata in tre rate di pari importo con le seguenti scadenze:

- rata 1 scadente il 30/11/2020
- rata 2 scadente il 31/12/2020
- rata 3 scadente il 31/01/2021
- pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata ovvero 30/11/2020.

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento.

RILEVATO CHE:

- l'art.1, comma 666, della Legge n.147 del 27/12/2013, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992;
- l'art.19, comma 7, del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, come modificato dall'art.38-bis del D.L. n.124 del 26/10/2019, in base al quale la misura del Tributo Provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1 gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana.

VISTO l'art.53, comma 16, della Legge n.388 del 23/12/2000, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge n.448 del 28/12/2001, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360 del 28/09/1998, recante istituzione di una addizionale comunale*

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

RICHIAMATO l'art.1, comma 169, della Legge n.296 del 27/12/2006: *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

DATO ATTO che in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, si è prima differito con l'art.107 del D.L. n.18 del 17/03/2020 convertito in Legge n.27 del 24/04/2020 al 31/07/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020, e che successivamente con l'art.106, comma 3-bis, del D.L. n.34 del 19/05/2020 (decreto Rilancio) convertito in Legge n.77 del 17/07/2020, si è ulteriormente differito lo stesso al 30/09/2020.

VISTO:

- l'art.15-bis del D.L. n.34 del 30/04/2019, convertito dalla Legge n.58 del 28/06/2019, in materia di *“efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art.13 al comma 15 del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito dalla Legge n.214 del 22/12/2011, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360 del 28/09/1998”;*
- l'art.13, comma 15-ter, del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito dalla Legge n.214 del 22/12/2011, introdotto dall'art.15-bis del D.L. n.34 del 30/04/2019, convertito dalla Legge n.58 del 28/06/2019 che prevede: *“a decorrere dall'anno 2020, per le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga, per il solo anno 2020, entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio, per il solo anno 2020, del 31 ottobre dello stesso anno”;*
- l'art.13, comma 15-bis, del D.L. n.201 del 06/12/2011, convertito dalla Legge n.214 del 22/12/2011, introdotto dall'art.15-bis del D.L. n.34 del 30/04/2019, convertito dalla Legge n.58 del 28/06/2019: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento*

dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”.

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.2/DF del 22/11/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art.1, comma 169, della Legge n.296 del 27/12/2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal comma 5 dell'art.107 del D.L. n.18 del 17/03/2020.

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n.41 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022.

RITENUTO di non procedere alla riapprovazione del bilancio comunale di previsione 2020-2022 in quanto le modifiche delle aliquote e tariffe discendono da modifiche legislative sopravvenute intervenute dopo l'approvazione del bilancio di previsione comunale così come confermato anche con Risoluzione MEF n.1/DF del 02/05/2011.

VISTO:

- il regolamento TARI adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 25/09/2020;
- il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie ed Extratributarie adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 25/09/2020.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

ATTESO che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell'Organo di revisione, per quanto disposto dall'art.239, comma 1, lett. b), punto 7, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

ACQUISITO in data 15/09/2020 con verbale n.59 il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento.

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

CON voti unanimi;

DELIBERA

1. di dichiarare che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 31/12/2018, in applicazione di quanto stabilito all'art.107, comma 5, del D.L. n.18 del 17/03/2020 e di seguito riportate:

CATEGORIA A:

- Sottocategoria 1. musei, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose: (tariffa €/mq anno) € 0,239373;
Sottocategoria 2. scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado: (tariffa €/mq anno) € 0,254687;

- Sottocategoria 3. sale cinematografiche, teatri, sale da ballo, palestre, circoli privati: (tariffa €/mq anno) € 0,634299;
Sottocategoria 4. autonomi depositi di stoccaggio merci e macchine, pese pubbliche, parcheggi, locali di deposito, magazzini e simili: (tariffa €/mq anno) € 0,634299.

CATEGORIA B:

- Sottocategoria 1. attività commerciali all'ingrosso, mobilifici: locali espositivi, vendita e connessi all'attività: (tariffa €/mq anno) € 0,849493.

CATEGORIA C:

- Sottocategoria 1. abitazioni private: (tariffa €/mq anno) € 1,900478;
Sottocategoria 2. attività ricettivo alberghiere, ristoranti, trattorie, pensioni: (tariffa €/mq anno) € 1,836000;
Sottocategoria 3. collegi, case di riposo, collettività, convivenze, caserme: (tariffa €/mq anno) € 1,707852.

CATEGORIA D:

- Sottocategoria 1. attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle categorie B), E) ed F), studi professionali, banche, istituti di credito, sale giochi: (tariffa €/mq anno) € 2,852329.

CATEGORIA E:

- Sottocategoria 1. attività di produzione e commercializzazione in grandi stabilimenti: (tariffa €/mq anno) € 0,606090;
Sottocategoria 2. attività di commercio al dettaglio, negozi alimentari, cartolerie, librerie, tabaccherie, autosaloni, distributori di carburante: (tariffa €/mq anno) € 2,852329;
Sottocategoria 3. attività artigianali di servizio: (tariffa €/mq anno) € 2,852329.

CATEGORIA F:

- Sottocategoria 1. pubblici esercizi: pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili, mense, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie: (tariffa €/mq anno) € 2,852329.

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA:

la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria e sottocategoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50% (cento per cento).

TRIBUTO PROVINCIALE:

sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666 della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013.

RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI:

specifiche riduzioni, agevolazioni ed esenzioni sono stabiliti nel regolamento comunale per la disciplina della TARI;

3. di riconoscere un bonus anche per l'anno 2020 da detrarre in fase di emissione cartelle TARI, a titolo di *"rimborso spese acquisto buste per raccolta differenziata"*, quantificato come segue:
 - € 5,00 per le abitazioni destinate ad uso abitativo non di residenza anagrafica ossia "a disposizione";
 - € 10,00 per tutte le altre utenze non comprese nel punto di cui sopra, ad esclusione dei *"locali di deposito, magazzini e simili"* come previsto nell'articolazione tariffaria alla *"categoria A sottocategoria 4"*;
4. le condizioni per accedere al bonus di cui al punto 2 devono sussistere al 01/01/2020 ovvero alla data indicata nella dichiarazione di inizio o variazione possesso/detenzione qualora avvenga nel corso dell'anno 2020;
5. di prevedere ai sensi dell'art.1, comma 660, della Legge n.147 del 27/12/2013 la seguente riduzione tariffaria:
per il solo anno 2020, è applicata una riduzione tariffaria nella misura del 25% del dovuto, alle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea della propria attività imprenditoriale a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. Le riduzioni sono riconosciute automaticamente;
6. di dare atto che il minor gettito dell'agevolazione sopra citata e la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto

all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

7. di dare atto che il piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 così come previsto all'art.107, comma 5, del D.L. n.18 del 17/03/2020 convertito in Legge n.27 del 24/04/2020;
8. di approvare con il presente provvedimento i termini di emissione per gli avvisi di pagamento TARI anno imposta 2020 mediante la seguente cadenza temporale:
unica emissione articolata in numero tre rate con le seguenti scadenze:
 - rata 1 scadente il 30/11/2020
 - rata 2 scadente il 31/12/2020
 - rata 3 scadente il 30/01/2021
 - pagamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata ovvero 30/11/2020;
9. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di Legge ed al Regolamento Comunale per la disciplina della TARI;
10. di dare atto che la presente deliberazione ha natura regolamentare ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997;
11. di dare atto che ai sensi dell'art.13, comma 15 e 15-ter, del D.L. n.201 del 06/12/2011 così come modificato dall'art.15-bis, comma 1, lett.a) e b), del D.L. n.34 del 30/04/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze. L'invio della presente deliberazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, a cura del Comune, entro il termine perentorio, per il solo anno 2020, del 31/10/2020 tramite inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. La deliberazione acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360 del 28/09/1998, tale pubblicazione a cura del Ministero dell'economia e delle finanze dovrà avvenire, per il solo anno 2020, entro il termine perentorio del 16/11/2020;
12. di provvedere quindi ad inviare telematicamente, mediante inserimento della presente deliberazione, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
13. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-

Pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato
F.to Dott. Aurelio Renzi

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore interessato

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Aurelio Renzi

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to MELARAGNI ROSEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **02/10/2020** al **17/10/2020** al n. **763** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/09/2020

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3);
☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Piccoli

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993